

CAPO I°
ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

Sezione I^a
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Onorari e diritti accessori)

Il notaio, per gli atti e per le prestazioni a lui richieste, oltre al rimborso spese, ha diritto di percepire gli onorari ed i diritti accessori, nella misura stabilita dal presente tariffario, nonché il rimborso delle spese sostenute, purché documentate.

E' tuttavia ammesso anche il rimborso in via forfettaria di spese varie e generali di cancelleria, segreteria e studio (per dattiloscrizioni, fotocopie, accessi, postali, telefoniche, etc.), seppure non documentate, in misura non superiore al 15% del totale degli onorari.

Se gli onorari ed i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari ed ai diritti preveduti dalla presente tariffa, nessun altro compenso è dovuto al Notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa, salvo il rimborso delle spese.

Sono nulle tutte le convenzioni aventi ad oggetto la corresponsione di onorari superiori o inferiori a quelli previsti dal presente tariffario.

Art. 2

(Onorari graduali e fissi)

Gli onorari spettanti al Notaio, per gli atti da lui ricevuti o autenticati, sono:

- **a)** graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;
- **b)** fissi, per gli atti di valore indeterminato ed indeterminabile e per tutti gli altri atti previsti dalla presente tariffa.

Sezione II^a
ONORARI GRADUALI

Art. 3

(Ammontare degli onorari graduali)

L'onorario graduale è dovuto al notaio nella maniera seguente:

	V A L O R I		ONORARI
	fino a E.	1.690	165
oltre E.	1.690	fino a E.	3.385
oltre E.	3.385	fino a E.	6.775
			235
			370

oltre E.	6.775	fino a E.	10.160	440
oltre E.	10.160	fino a E.	13.550	505
oltre E.	13.550	fino a E.	16.935	605
oltre E.	16.935	fino a E.	20.325	675
oltre E.	20.325	fino a E.	27.100	745
oltre E.	27.100	fino a E.	33.875	810
oltre E.	33.875	fino a E.	50.810	910
oltre E.	50.810	fino a E.	67.750	1.015
oltre E.	67.750	fino a E.	101.625	1.150
oltre E.	101.625	fino a E.	135.500	1.250
oltre E.	135.500	fino a E.	169.375	1.355
oltre E.	169.375	fino a E.	203.250	1.455
oltre E.	203.250	fino a E.	271.000	1.655
oltre E.	271.000	fino a E.	338.750	1.860
oltre E.	338.750	fino a E.	406.500	2.030
oltre E.	406.500	fino a E.	474.250	2.165
oltre E.	474.250	fino a E.	542.000	2.265
oltre E.	542.000	fino a E.	609.750	2.370
oltre E.	609.750	fino a E.	677.500	2.470
oltre E.	677.500	fino a E.	1.016.250	2.845
oltre E.	1.016.250	fino a E.	1.355.000	3.045
oltre E.	1.355.000	fino a E.	1.693.750	3.215
oltre E.	1.693.750	fino a E.	2.032.500	3.385
oltre E.	2.032.500	fino a E.	2.371.250	3.520
oltre E.	2.371.250	fino a E.	2.710.000	3.655
oltre E.	2.710.000	fino a E.	3.048.750	3.790
oltre E.	3.048.750	fino a E.	3.387.500	3.925

Per gli atti di valore superiore a E. 3.387.500 è dovuto al notaio un onorario integrativo di E. 405 per ogni milione, o frazione di milione, eccedente il valore di E. 3.387.500.

Art. 4

(Metodi di liquidazione degli onorari graduali)

L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

- **a)** per la compravendita, sul prezzo dei beni compravenduti;
- **b)** per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;
- **c)** per la costituzione di società, o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata; per le assemblee di società nelle quali vengono deliberati aumenti di capitale o prestiti obbligazionari, sull'ammontare dell'aumento o del prestito; per la scissione di società sull'ammontare del capitale sociale della società che si scinde;
- **d)** per la divisione, sull'importo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;
- **e)** per la transazione, sul valore concordato fra le parti;
- **f)** per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;
- **g)** per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti

annualità; per le rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità pattuite, fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiario abbia o non abbia oltrepassato l'età di cinquanta anni;

- **h)** per le associazioni in partecipazioni, sul valore dell'apporto;
- **i)** per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità; l'onorario comunque non può essere inferiore a E. 335;
- **l)** per le locazioni, sul cumulo dei canoni di tutte le annualità di durata del contratto;
- **m)** per le locazioni finanziarie, sull'ammontare complessivo dei canoni pattuiti;
- **n)** per gli atti di fondazione, sul valore del patrimonio;
- **o)** per la liberazione parziale di beni da ipoteca, sul corrispettivo convenuto;
- **p)** per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie, su ciascuna quota frazionata o separata;
- **q)** per l'accettazione dell'offerta reale, sull'ammontare della somma offerta.

Art. 5

(Abbattimento degli onorari gradual)

L'onorario graduale di cui all'articolo 3 è dovuto con le seguenti riduzioni:

- 1) con riduzione a metà:

- **a)** per i contratti di appalto, associazione agraria, per gli atti o contratti in forza dei quali si può procedere all'iscrizione di ipoteca, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazioni di lavoro subordinato o prestazioni di opere;
- **b)** per gli atti costitutivi di fondazioni o di associazioni aventi scopo di assistenza o di istruzione;

- 2) con riduzione ad un terzo:

- **a)** per gli atti di quietanza,
- **b)** per gli atti di coi quali è prestato il consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta l'ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie;
- **c)** per gli atti di deposito di somme, titoli od altri valori;
- **d)** per i verbali di assemblea che deliberano aumenti di capitale o prestiti obbligazionari;
- **e)** per gli atti che contemplano dilazione per l'adempimento di obbligazioni, affrancazione di rendita; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale;
- **f)** per i contratti di locazione (mobiliare, immobiliare o finanziaria).

L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può comunque essere inferiore a E. 100; per i verbali di assemblea di società, l'onorario non può essere comunque inferiore a E. 405 per S.A. e a E. 300 per le altre società.

Art. 6

(Onorari di atti sottoposti a condizione sospensiva)

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva.

Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al quarto.

Art. 7

(Onorari per gli atti testamentari)

Al Notaio che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto oltre agli onorari previsti negli art. 8 e 9, è dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'art. 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Sezione III^a

ONORARI FISSI

Art. 8

(Ammontare degli onorari fissi)

L'onorario fisso è dovuto al Notaio nella seguente maniera:

- **a)** da E. 200 a E. 675, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico o segreto, a seconda della lunghezza e difficoltà dell'atto;
- **b)** da E. 200 a E. 675, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario e conti, divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, nonché per il verbale di pubblicazione di testamento segreto, a seconda della lunghezza e della difficoltà dell'atto;
- **c)** da E. 20 a E. 135, per ogni certificato di conformità di copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano stati dal Notaio medesimo ricevuti o autenticati; l'onorario è ridotto a E. 10 per ogni copia destinata ad uso scolastico, di concorso o di lavoro dipendente; l'onorario è dovuto per ogni singolo certificato o estratto, ma, in caso di molteplicità di certificati o estratti identici o similari richiesti dalla stessa persona od ente nella medesima occasione, il cui verbale di conformità sia stato redatto con mezzi di riproduzione meccanica, per quelli successivi al primo l'onorario medesimo è ridotto come segue:

- per il secondo e seguenti, fino al 5°, del 25%,
- per il sesto e seguenti, fino al 10°, del 50%,
- per l'11° e seguenti, fino al 20°, del 75%,
- per il 21° e seguenti, del 90%;

- **d)** da E. 20 a E. 100, per la semplice autentica di una o più firme o fotografie, fino ad un massimo di cinque, su ciascun documento; l'onorario è ridotto alla metà per ogni documento destinato ad uso scolastico, di concorso o di lavoro dipendente; l'onorario è dovuto per ogni singola autentica, ma, in caso di molteplicità di autentiche delle medesime firme o fotografie richieste dalla stessa persona od ente nella medesima occasione, il cui verbale sia stato redatto con mezzi di riproduzione meccanica, per quella

successiva alla prima l'onorario medesimo è ridotto come segue:

- per la seconda e seguenti, fino alla 5^a, del 25%,
- per la sesta e seguenti, fino alla 10^a, del 50%,
- per l'11^a e seguenti, fino alla 20^a, del 75%,
- per la 21^a e seguenti, del 90%;

l'onorario massimo può essere congruamente aumentato quando le firme o fotografie da autenticare sul medesimo documento siano più di cinque;

- **e)** da E. 65 a E. 271, per le procure speciali;
da E. 200 a E. 405 per le procure generali;
- **f)** da E. 20 a E. 65, per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso;
- **g)** da E. 405 a E. 1.690, per il verbale di assemblea dei soci di società anonima; l'onorario minimo è ridotto del 25% per i verbali di assemblea di società diversa da quelle anonime; l'onorario è ridotto del 40% per il verbale di assemblea di associazione riconosciuta e di società cooperativa;
- **h)** da E. 100 a E. 200 per atti di notorietà ad uso di matrimonio o di successione.
- **i)** da E. 100 a E. 675 per ogni altro atto di valore indeterminabile, non contemplato nelle lettere precedenti, a seconda della lunghezza o difficoltà dell'atto.

Se per il compimento degli atti previsti nei commi precedenti occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di E. 65.

Art. 9

(Onorari per gli atti relativi a ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli)

Per gli atti di trasferimento di proprietà di motoveicoli, autoveicoli, autocarri, etc., e relative procure, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, di costituzione di privilegio, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) ciclomotori | da E. 20 a E. 30 |
| b) autovetture e motocicli | da E. 25 a E. 80 |
| c) autocarri e autocorriere | da E. 40 a E. 80 |
| d) procure | da E. 20 a E. 65 |

Sezione IV^a

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARI GRADUALI E FISSI
DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

Art. 10

(Base per la liquidazione degli onorari gradual)

Gli onorari gradualmente spettanti al notaio sono liquidati sul valore dichiarato dalle parti.

Tuttavia, qualora in seguito a rettifica delle parti o ad accertamento degli uffici competenti, il valore effettivo risulti maggiore di quello dichiarato, è facoltà del notaio chiedere l'onorario stabilito per il valore accertato o rettificato, oppure, nel caso che sia già stata emessa la relativa parcella in base al valore dichiarato, è facoltà del

notaio pretendere il pagamento della differenza.

Art. 11

(Aumento o riduzioni degli onorari)

Agli onorari previsti nel presente capo possono essere apportati i seguenti aumenti o riduzioni:

- **a)** gli onorari possono essere aumentati fino al 50% in caso di particolari difficoltà o lunghezza dell'atto o nel caso in cui la redazione sia stata preceduta da laboriose trattative o abbia richiesto indagini giuridiche particolarmente approfondite;
- **b)** gli onorari possono essere ridotti al massimo del 25% esclusivamente nel caso di atti particolarmente semplici o brevi o nel caso di atti che, per l'identità di una o più delle parti intervenute e per la similarità dell'oggetto, debbano considerarsi fra loro del tutto analoghi;
- **c)** gli onorari possono essere diminuiti al massimo del 50% esclusivamente nel caso in cui la negoziazione contemplata nell'atto, per dispiegare interamente i suoi effetti, debba essere assoggettata ad ulteriori atti o formalità, onerosi per il cliente, diversi dalle ordinarie formalità di registrazione, trascrizione, voltura od omologazione.

CAPO II°

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI

Art. 12

(Onorari per copie, note di trascrizione e prestazioni diverse)

Per ogni copia di atto pubblico da lui ricevuto, è dovuto al notaio l'onorario da E. 20 a E. 135.

Per ogni copia di atto privato da lui autenticato è dovuto al notaio l'onorario da E. 10 a E. 65.

Per le copie ad uso registrazione, trascrizione, voltura e catasto è dovuto al notaio l'onorario da E. 30 a E. 200.

Per la redazione delle note di trascrizione, è dovuto al notaio l'onorario da E. 50 a E. 270.

Per l'acquisizione del certificato di cui all'art. 177 della Legge 19 luglio 1995, n. 87, è dovuto al notaio l'onorario da E. 30 a E. 100.

Sono inoltre dovuti al notaio i seguenti onorari:

- **a)** da E. 20 a E. 200 per visure e richieste di certificati catastali;
- **b)** da E. 40 a E. 270 per visure e richieste di certificati ipotecari su ogni nominativo;
- **c)** da E. 65 a E. 405 per visure e richieste di certificati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione a ciascun nominativo, con ricerca dei titoli di provenienza, annotamenti di servitù, diffide, pignoramenti, etc;
- **d)** da E. 20 a E. 135 per visure e richieste di certificati presso l'Ufficio Automezzi;
- **e)** da E. 20 a E. 200 per visure e richieste di certificati su privilegi mobiliari, capacità civile e procedure concorsuali;
- **f)** da E. 100 a E. 270, per la presentazione di istanze al

Consiglio dei XII per acquisto o vendita di beni o per adizione di eredità; l'onorario è ridotto alla metà quando la stessa istanza debba essere ripresentata;

- **g)** da E. 30 a E. 200 per le istanze di riconoscimento di società o di associazioni e per le istanze di omologazione di deliberazioni sociali.

Art. 13

(Onorari per l'affidamento di somme, di documenti, di oggetti o di valori)

Per l'affidamento di somme, di documenti, di oggetti o di valori al Notaio, anche per l'acquisto o vendita di titoli, è dovuto, oltre al rimborso delle spese, un onorario che non può essere inferiore a E. 30 né superiore a E. 335 per ciascun mese o frazione di mese, a seconda della consistenza dei beni affidati.

Art. 14

(Onorari per trasmissione di atti)

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono o fax, è dovuto l'onorario da E. 20 a E. 80 oltre l'indennità di accesso.

Art. 15

(Onorari per la ricerca di atti)

L'onorario è di E. 20 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è l'indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di E. 40.

CAPO III°

DIRITTI ACCESSORI E INDENNITÀ

Art. 16

(Diritti di iscrizione a repertorio)

È dovuto il diritto di E. 20 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto tra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà.

Art. 17

(Diritti di scritturazione)

Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati, sono dovuti i seguenti diritti:

- E. 5 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore inferiore a E. 6.775 o di valore indeterminato e per tutti gli altri atti ad onorario fisso;

- E. 9 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore inferiore a E. 67.750 ma pari o superiore a E. 6.775;

- E. 10 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore inferiore a E. 677.500 ma pari o superiore a E. 67.750 o degli atti di cui alle lettere a), e) e g) dell'art. 8;

- E. 15 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore pari o eccedente a E. 677.500.

Per la scritturazione di copie eseguite a mezzo di strumenti di riproduzione meccanica o fotografica, i diritti sono ridotti a E. 1 per ogni facciata.

La facciata si considera scritta per intero, quando

contiene cinque linee di scritturazione, non comprese la data e la sottoscrizione.

Nei casi di urgenza il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Art. 18

(Diritti di registrazione)

Per la sottoposizione dell'atto alla formalità della registrazione, ed eventualmente anche a quelle della trascrizione e della voltura, è dovuto il diritto da E. 20 a E. 65.

Art. 19

(Indennità di accesso)

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso nella misura di E. 40 per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di E. 405 al giorno.

L'indennità è raddoppiata se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione prima delle ore 7:30 o dopo le ore 20:30.

Art. 20

(Diritti d'archivio)

Per l'archiviazione di ogni atto pubblico o delle scritture private autenticate di cui debba essere curata la conservazione è dovuto al notaio il diritto d'archivio da stabilirsi fra un minimo di E. 20 e un massimo di E. 65, a seconda della mole della relativa pratica.

CAPO IV°

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 21

(Onorari e diritti d'avvocato)

Quando la prestazione notarile abbia comportato colloqui con le parti o coi loro consulenti, ispezioni su luoghi, ricerche presso uffici o archivi oppure studi ed indagini giuridiche eccedenti quelli normalmente richiesti per prestazioni simili o analoghe, oltre agli onorari e diritti stabiliti dalla presente tariffa, sono dovuti anche gli onorari e diritti d'avvocato previsti dai tariffari vigenti.

Art. 22

(Prestazioni in ore notturne o in giornate festive)

Gli onorari, i diritti e le indennità previsti nel presente tariffario possono essere maggiorati del 30% se il Notaio è richiesto di ricevere l'atto o di fornire comunque una prestazione in giornata festiva o in ore notturne, prima delle ore 7:30 o dopo le ore 20:30.

Art. 23

(Mancata stipulazione)

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia

seguita la stipulazione, e per altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai emette il parere sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalle parti.

Art. 24

(Prestazioni in favore dello Stato o di Istituzioni pubbliche di beneficenza)

Non è dovuto alcun onorario nè diritto accessorio o indennità, ma il solo rimborso delle spese, per atti, copie, estratti, certificati, e per altre prestazioni richieste nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso d'ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 25

(Rivalutazione automatica)

Gli onorari, i diritti e gli accessori di cui al presente Tariffario Notarile potranno essere aggiornati dall'Assemblea con periodicità biennale in riferimento alle variazioni del costo della vita. Tali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Dicastero alla Giustizia e successivamente emanati con Decreto Reggenziale a norma dell'art. 40 della Legge 20 febbraio 1991, n. 28.

Art. 26

(Entrata in vigore)

Il presente tariffario entra in vigore il 1° marzo 1997 e si applica a tutti gli onorari, diritti accessori, indennità e rimborsi spese ancora da liquidare, anche se relativi a prestazioni eseguite in precedenza.